

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ATTIVITA' ISPETTIVA**

**Divisione VII
Coordinamento Ispezione Lavoro**

Prot. N. 146

Roma, 4 febbraio 2004

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di MODENA
MODENA

E p. c.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Oggetto: Decesso del trasgressore e riflessi sul soggetto obbligato in solido per le sanzioni amministrative. Nota prot. n. 34526 del 26 novembre 2003.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto, in merito al comportamento da adottare nei confronti dei soggetti obbligati in solido, per effetto dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi in cui si verifichi il decesso del trasgressore, obbligato principale al pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate in esecuzione del procedimento amministrativo avviato ai sensi della predetta legge, si rappresenta quanto segue.

Si ritiene, alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai da considerarsi consolidato (*ex multis* Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064), di poter sostenere l'interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 689/1981, in base alla quale la morte dell'autore della violazione determina non soltanto l'intransmissibilità ai suoi eredi della obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione irrogata, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale individuato.

A sostegno di tale orientamento deve, in primo luogo, richiamarsi la struttura peculiare del vincolo di solidarietà espresso dall'art. 6 della legge di depenalizzazione, sussidiario rispetto alla responsabilità diretta del trasgressore (Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5212).

Inoltre, come pure argomentano i giudici di legittimità, deve altresì evidenziarsi che il persistere della responsabilità solidale del soggetto individuato *ex art. 6 della legge n. 689/1981*, dopo la morte del trasgressore, comporterebbe comunque l'impossibilità per l'obbligato in solido che abbia proceduto all'eventuale pagamento, di valersi del diritto di regresso riconosciutogli dall'ultimo comma della medesima norma.

Al fine di evitare ulteriori ipotesi di soccombenza in sede giudiziaria, all'esito dei ricorsi in opposizione alle ordinanze-ingiunzione emesse, a seguito delle successive e plurime pronunce da parte dei giudici di merito e di legittimità, l'orientamento sopra richiamato deve considerarsi prevalente rispetto a un potenziale interesse dell'Amministrazione al recupero di un credito, che viene ormai unanimemente giudicato non più sussistente, per effetto della radicale estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.

Pertanto, in via di autotutela, si conviene con l'opportunità di procedere ad una ordinanza di archiviazione unitaria nei confronti del trasgressore e dell'obbligato solidale in caso di morte del primo, ritenendo di fatto superate, per quanto sopra enunciato, le indicazioni già fornite con la precedente nota prot. n. VII/A2.1/2073 del 1° dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
(firmato Paolo PENNESI)